



**Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici
Sezione Provinciale di Viterbo**

Viterbo 24/4/2010

AI COLLEGHI DIRIGENTI SCOLASTICI

ART. 3 DEL DPR 122/2009: IL VOTO DI IDONEITA' E IL VOTO FINALE NELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D'ISTRUZIONE

Cara/o collega

Come sai, l'andamento pendolare della storia recente della scuola italiana, negli ultimi tempi, ha segnato un ritorno agli automatismi valutativi (sufficienza generalizzata, calcolo della media ecc) di un certo tipo centralistico, con una conseguente riduzione dei margini discrezionali del consiglio di classe, caratterizzato in particolare dalla coincidenza del momento della "valutazione" con quello della "misurazione", laddove in passato, in aggiunta all'aspetto puramente metrologico, si richiedeva espressamente di tener conto di altri fattori:

dall'OM 90/2001, art. 9, comma 33:

*33. La sottocommissione sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di **ogni altro elemento** a sua disposizione, formula un motivato giudizio.....*

dalla CM 28 del 15/3/2007:

Alunni con cittadinanza non italiana:

*Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l'esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la **particolare situazione** di tali alunni stranieri.....*

Molti colleghi mi richiedono consigli e suggerimenti, in particolare rispetto all'esigenza di:

- 1) ridurre il peso preponderante degli automatismi valutativi centralistici a favore ai fattori "locali" di percorso e di sfondo;
- 2) valorizzare il peso della scolarità pregressa rispetto a quello, altrettanto preponderante, delle prove d'esame;
- 3) la possibilità di impiegare voti non interi (ad esempio 7,3 o 7,8 in luogo di 7 o 8) e ridurre gli effetti di appiattimento della "media".

In relazione ai punti 1 e 2 ho predisposto un format di deliberazione (vedi art. 1, comma 5 del DPR 122/2009) che, se lo vorrai, potrai utilizzare, in tutto o in parte per la tua scuola.

Riguardo al punto 3 ritengo:

- a) molti "effetti di appiattimento" e di distorsione della "media" sono intrinsecamente contenuti in tutte le modalità valutative che, in luogo di formulazioni dichiarative circa i livelli di competenza effettivamente conseguiti dallo studente, fanno uso di scale analogiche esterne (tra le quali quella aggettivale in vigore prima della votazione decimale), ad estensione limitata; quindi ineliminabili;
- b) l'impiego di voti decimali frazionari (tipo 7,3 decimi) sia consentito solamente nelle fasi istruttorie e intermedie (nelle votazioni formali è richiesta la votazione **decimale**; scrivere 7,3 decimi equivale al passaggio implicito dalla scala decimale a quella centesimale).

PS: qualche collega, leggendo lo schema di deliberazione che segue, potrebbe ricavare l'impressione che trattasi di "espedienti"; questo collega potrebbe non avere tutti i torti.

Viterbo 24/4/2010

il presidente provinciale
Giuseppe Guastini

Il Collegio dei docenti

- visti gli art. 1, commi 2, 3 e 5 e 3 del DPR 122/2009;
- visto l'art. 11 comma 4 bis del D.L.vo 59/2004;
- visto l'art. 1, comma 4 della legge 176/2007;
- visto l'art. 3, comma 4, della L. 169/2008;
- ritenuto di dover determinare criteri validi, omogenei e trasparenti di cui tener conto nell'attribuzione del giudizio di idoneità di cui all'art. 11 comma 4 bis del D.L.vo 59/2004, come modificato dall'art. 3, comma 2 del DPR 122/2009 e del voto da attribuire a ciascun candidato in esito alle prove d'esame ai sensi del comma 4 dell'art. 185 del testo unico di cui al D.L.vo 16/4/1994, n. 297, come sostituito dall'art. 3, comma 3-bis della L. 169/2008;

delibera i seguenti criteri per la determinazione del voto da attribuire a ciascun candidato in esito alle prove d'esame.

1) Aspetti generali.

I criteri indicati in premessa riguardano, in particolare:

- a) modalità di determinazione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del DPR 122/2009, da attribuire agli alunni ammessi all'esame di stato;
- b) modalità di valutazione delle prove d'esame.

2) Giudizio di idoneità.

Il voto decimale rappresentativo del giudizio di idoneità viene determinato come somma, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, a quella inferiore negli altri casi, di due contributi parziali:

- primo contributo parziale, denominato "di esito", espresso dalla media, non arrotondata, dei voti ottenuti dall'alunno in sede di scrutinio finale, incluso il voto di comportamento, con esclusione, ove formulato, del giudizio di R.C.;
- secondo contributo parziale, denominato "di percorso", espresso da un punteggio, sino ad un massimo equivalente alla differenza a 10 del contributo "di esito" attribuito, quale valutazione della scolarità pregressa dell'alunno. Il contributo "di percorso" tiene conto, oltre che dell'impegno, del comportamento e della partecipazione alle attività scolastiche, anche delle espressioni di eccellenza e delle eventuali situazioni di svantaggio, con particolare attenzione a quelle di origine socio-culturale, che hanno impedito la piena realizzazione delle risorse dell'alunno.

3) Valutazione delle prove d'esame.

Il voto relativo a ciascuna prova d'esame, scritta o orale, con esclusione della prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, è determinato come somma di due contributi parziali:

- primo contributo parziale, denominato "di livello", formulato con voto decimale, quale valutazione del livello di competenza espresso dal candidato in relazione ai contenuti specifici della prova d'esame considerata;
- secondo contributo parziale, denominato "di processo", espresso con un punteggio, sino ad un massimo equivalente alla differenza a 10 del contributo "di livello" attribuito, quale valutazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, primo periodo, del DPR 122/2009, dei processi di apprendimento, anche tendenziali e di ogni ulteriore elemento processuale che costituisca risorsa, anche potenziale, di investimento nella prospettiva degli impegni formativi futuri del candidato, nella disciplina considerata.

4) Valutazione della prova nazionale.

Il voto relativo alla prova nazionale di cui all'art. 4 della L. 176/2007, viene determinato sulla base delle eventuali indicazioni fornite dall'I.N.VAL.S.I. per la conversione del punteggio al test conseguito dall'alunno in voto decimale. In mancanza delle predette indicazioni il voto viene determinato come voto decimale unico, arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, a quella inferiore negli altri casi, corrispondente alla percentuale delle risposte esatte fornite dal candidato rispetto al numero totale dei quesiti presenti nella prova medesima. La predetta percentuale, nel caso in cui l'I.N.VAL.S.I. attribuisca punteggi diversificati in ragione del livello di difficoltà dei vari quesiti, viene calcolata sulla base del punteggio conseguito dal candidato rispetto al punteggio massimo conseguibile.

5) Voto finale.

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 122/2009.

6) Candidati esterni.

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d'esame viene determinato come

media dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti 3 e 4.

7) Assegnazione della lode.

Secondo quanto specificato al comma 8 del sopra richiamato art. 3, ai candidati che conseguono il punteggio finale di dieci decimi può essere assegnata, su proposta della sotto-commissione competente, la lode da parte della commissione esaminatrice, con decisione assunta all'unanimità. La proposta di attribuzione della lode deve risultare nel verbale di scrutinio della sotto-commissione.